

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 114-17 xxx / Vodafone Italia S.p.A.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche" e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, "Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS",

VISTA l'istanza GU14 n. 114 del giorno 16 gennaio 2017 con cui la società xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom)

per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società istante, titolare con l'operatore Vodafone di un contratto *business* di cui al codice cliente n. 5.80xxx, lamenta la discontinua erogazione del servizio fonia, fax ed internet a seguito dell'installazione di nuovo centralino.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, parte istante ha dichiarato quanto segue:

- nel dicembre 2015, già cliente Vodafone, aderiva ad un'offerta "*apparentemente migliorativa della (...) precedente situazione. A metà gennaio 2016 un tecnico Vodafone si [presentava] in azienda per l'installazione di un nuovo centralino, comprensivo di 3 telefoni "cordless" e della nuova VODAFONE Station compresi nel contratto*";

- l'operatore non provvedeva all'invio delle "*Sim da inserire nei cordless*"; "*dopo molte telefonate (...), un commerciale Vodafone che si occupava del (...) contratto, [incontrava] i titolari dell'azienda per consegnare loro le suddette Sim*"; ma non forniva alcuna "*spiegazione su come andassero usate o, eventualmente attivate*";

- fin da subito, constatava "*problemi sulla rete (...): i telefoni fissi funzionavano a giorni alterni e, invece di apparire il (...) numero 0586 635xxx veniva visualizzato un numero provvisorio. A seguito di una segnalazione fatta - la 42323 - il problema è stato subito risolto, salvo poi ripresentarsi dal giorno successivo. Dopo poco il fax ha smesso di funzionare... La linea internet funziona[va] malissimo, con frequenti disconnessioni e (...) a velocità molto basse*";

- provvedeva a contattare l'operatore "*quotidianamente, aprendo numerosi ticket tecnici*"; veniva a sapere solo dopo che tali ticket "*venivano chiusi quasi immediatamente, a causa dell'impossibilità tecnica, da parte di Vodafone di offrire un servizio migliore data la scarsa qualità della linea che copre la (...) zona*".

- con reclamo del 26 febbraio 2016, inviato a mezzo A/R ricevuto dall'operatore Vodafone in data 1° marzo 2016, comunicava il blocco dei pagamenti a mezzo Rid bancario "*a causa degli innumerevoli disservizi avuti dal momento dell'installazione del nuovo centralino, avvenuta per altro in modo del tutto disorganizzato e scorretto*"; nel reclamo ribadiva, altresì, di non potere ancora usufruire di "*stabilità nelle linee telefoniche né nelle linee internet*", evidenziando che l'operatore non si era attivato per risolvere il disservizio nonostante un "*rapporto commerciale ... che va avanti ormai da quasi 18 anni*";

- con successivo reclamo dell'8 aprile 2016, inviato a mezzo A/R ricevuto dall'operatore Vodafone in data 26 aprile 2016, informava l'operatore di aver "*bloccato il rid della fattura n.*

AG01260725 del 02/02/2016”, evidenziando che avrebbe bloccato anche quello “della prossima fattura in scadenza non (...) ancora ricevuta”, in quanto “i disservizi sulle linee continua[vano] a protrarsi con molti problemi a livello lavorativo”; nel reclamo chiedeva “un intervento risolutivo per riportare la situazione a come era prima dell’inizio di tutti questi disservizi dati dall’istallazione del nuovo centralino”. Nel reclamo veniva anche ipotizzato, in caso che il disservizio non fosse stato risolto, il cambio di operatore telefonico;

- con successivo reclamo del 13 maggio 2016, ribadiva di trovarsi “ancora con la linea internet che funziona molto lentamente e con disconnessioni continue, con il fax che non funziona da mesi e con la linea telefonica che non fa apparire più il nostro numero ma un provvisorio”,

- stante il perdurare dei disservizi, a seguito di richiesta di ripristino della “configurazione originaria” delle linee aziendali, l’operatore rispondeva che sarebbero stati necessari “dei costi aggiuntivi”;

- con reclamo del 25 maggio 2016 contestava l’avviso ricevuto dall’operatore del 19 maggio 2016 a mezzo PEC circa il mancato pagamento delle fatture, ribadendo di non aver potuto usufruire del servizio e contestando quanto appreso dal *call center* circa la necessità di dover ripristinare la precedente situazione a proprie spese, chiamando un tecnico di fiducia;

- in data 20 giugno 2016 l’operatore sospendeva i servizi per morosità;

- chiedeva la portabilità delle utenze a Telecom Italia, ma non risultava possibile “perché Vodafone [imponesse] un blocco sulle migrazioni per problemi amministrativi”.

In data 1° giugno 2016, nell’ambito della procedura conciliativa, l’istante chiedeva al CoReCom della Regione Toscana l’adozione di un provvedimento temporaneo ai sensi dell’art. 5, all. A della Delibera Agcom n. 173/07/CONS nei confronti dell’operatore Vodafone, al fine di ottenere la riattivazione dei servizi per permettere il passaggio ad altro operatore (Telecom Italia S.p.A.). Nell’ambito di tale procedura il gestore “comunicava di aver disattivato le linee il 6 giugno 2016 a causa di gravi insoluti”.

In data 17 ottobre 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Vodafone tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) “lo storno di qualsiasi somma vantata dalla controparte in quanto riferita, in gran parte, a servizi non fruiti”;
- ii) indennizzo di “€ 1.800,00 per ritardo nell’attivazione del servizio”;
- iii) indennizzo di “€ 600,00 per irregolare e discontinua erogazione di servizio”;
- iv) indennizzo di “€ 1.800,00 per affermazioni non veritiere con riferimento da quanto dichiarato dal Gestore circa l’assenza di proprie responsabilità”;
- v) indennizzo di “€ 4000,00 per la perdita, di fatto, del numero di fax che è scomparso dalle fatture”.

2. La posizione dell’operatore.

La società Vodafone, in data 24 marzo 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione allegata,

nella quale ha, fra l'altro, rappresentato che *“l'esposizione dei fatti rappresentati da controparte non trovano riscontro nella documentazione in possesso di Vodafone”*;

- *“non fornisce alcuna prova in ordine ai disagi lamentati, peraltro, con riferimento alla contestazione relativa disservizi, va rilevato che la società istante si limita ad una mera contestazione”*;

- *“Vodafone ha adempiuto al contratto sottoscritto dall'istante (doc.2)”*.

Con riferimento ai *“disservizi lamentati, [l'operatore Vodafone] fa presente che il cliente ha già avuto numerosi riscontri da Vodafone. In un primo momento, Telecom Italia, in qualità di proprietaria delle linee, è intervenuta al fine di verificare le possibili problematiche. Al termine della verifica tecnica, non si riscontrava alcuna problematica: dai tool non si evidenziano disconnessioni, adsl line up, linea voci e dati tutto regolare. Il solo problema che emerge è l'impianto nella sede del cliente, si è provveduto ad invitare lo stesso a far verificare lo stato dell'impianto, in quanto lo switch è di proprietà dello stesso. Pertanto, alcuna responsabilità è da imputare a Vodafone”*.

Infine ha rappresentato che la società istante ha *“un insoluto di euro 4037,86, come da schermata che si allega(doc 3)”*.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis, con riferimento alle domande espresse da parte istante *sub ii), iv) e v)*, occorre richiamare che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ribadito come la propria competenza alla liquidazione degli indennizzi dovuti debba essere intesa a prescindere dalla specifica formulazione della domanda posta dall'utente, avuto riguardo alle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS, secondo cui *“[i]l contenuto delle singole richieste di parte, invece, può essere interpretato in maniera più sfumata [...] in un'ottica di tutela dei contraenti deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare”*.

In quest'ottica, le richieste d'indennizzo per i lamentati disservizi riferiti dall'istante saranno riportate all'oggetto della presente disamina che s'incentra sulla discontinua erogazione dei servizi fonia e ADSL e sull'interruzione del servizio fax (n. 0586 638xxx).

Sull'erogazione discontinua dei servizi fonia e ADSL.

Parte istante, con reclamo del 26 febbraio 2016, inviato a mezzo A/R ricevuto dall'operatore Vodafone in data 1° marzo 2016, segnalava all'operatore i continui disservizi sulle utenze associate al codice cliente n. 5.80xxx laddove l'operatore ha dedotto la correttezza del proprio operato.

La doglianza dell'istante è fondata nei limiti di seguito esposti.

In primis si richiama:

- il consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione secondo cui *“il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il*

risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento". In mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte del fornitore, si presume la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, ex art. 1218 c.c., che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile";

- gli obblighi posti a carico degli operatori, di cui alla delibera Agcom n. 179/03/CSP, richiamati dalle Carte dei servizi e dalle Condizioni generali di Contratto di ciascun operatore, in particolare l'obbligo di garantire un'erogazione continua ed interrotta dei servizi offerti, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, impegnandosi al ripristino entro termini congrui. Di conseguenza, allorché l'utente, in caso di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto, nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio;

- la Carta dei servizi di Vodafone secondo cui la riparazione dei guasti deve avvenire quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione.

Nel caso di specie, l'utente ha dedotto la discontinuità della fruizione dei servizi voce e ADSL, fin dall'attivazione del nuovo centralino. Di contro l'operatore ha rappresentato che "*Telecom Italia, in qualità di proprietaria delle linee, è intervenuta al fine di verificare le possibili problematiche. Al termine della verifica tecnica, non si riscontrava alcuna problematica: dai tool non si evidenziano disconnessioni, adsl line up, linea voci e dati tutto regolare. Il solo problema che emerge è l'impianto nella sede del cliente*". Tuttavia la società Vodafone non ha allegato alcuna documentazione attestante l'erogazione dei servizi mediante produzione del dettaglio del traffico e/o dei tabulati relativi ai log di connessione ADSL.

Com'è noto, in presenza di contestazione dell'utente rispetto al buon funzionamento del servizio somministrato dall'operatore, spetta a quest'ultimo dare la prova contraria circa il regolare funzionamento del servizio. In assenza di tale prova, deve ritenersi che la contestazione dell'utente sia fondata.

Ciò premesso, l'operatore dovrà ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 1218 del codice civile per il malfunzionamento del servizio erogato all'utente, con conseguente diritto di quest'ultimo alla liquidazione di un indennizzo proporzionale al disagio subito.

Pertanto, posto che in mancanza di prova contraria, il pregiudizio si presume subito, trova applicazione l'articolo 5, comma 2, del Regolamento sugli indennizzi, che prevede debba essere corrisposto l'importo giornaliero di euro 2,50 per il malfunzionamento di ciascun servizio non accessorio. Secondo l'articolo 12, comma 2 del citato Regolamento, l'indennizzo deve essere corrisposto in misura pari al doppio per utenze di tipo "affari", come quelle del caso in esame.

Con riferimento all'arco temporale interessato dal disservizio, s'individua il *dies a quo* nel 7 marzo 2016, detratti i quattro giorni lavorativi previsti per la riparazione del guasto a partire dalla segnalazione ricevuta dall'operatore in data 1° marzo 2016 e il *dies ad quem* nel 6 giugno 2016, data della risoluzione contrattuale, come emerge dalla documentazione in atti.

Pertanto l'indennizzo da riconoscere a parte istante è pari all'importo di euro 920,00 (euro 5,00 *pro die* per 92 giorni di erogazione discontinua del servizio fonia e ADSL).

Viceversa non può trovare accoglimento la domanda di storno/rimborso dell'istante *sub i*) in riferimento al periodo di malfunzionamento parziale, in quanto la parte istante ha comunque usufruito dei servizi sia pure con discontinuità (*ex plurimis* Delibere Agcom n. 67/15/CIR e n. 1/18/CIR).

Sull'interruzione totale del servizio fax (utenza n. 0586 638xxx).

Analogamente è da ritenersi fondata la doglianza di parte istante inerente il malfunzionamento totale dell'utenza *de qua* lamentata dall'utente fin dall'attivazione del contratto.

Richiamati l'orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cass. Civ. 9 febbraio 2004 n. 2387, e da ultimo Cass. Civ. sez. II 20 gennaio 2010 n. 936) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, deve evidenziarsi che, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha lamentato la totale interruzione sull'utenza *de qua*.

Sul punto la società Vodafone nulla ha dedotto, laddove avrebbe dovuto dimostrare il corretto funzionamento del numero di fax, che l'utente sostiene non essere stato più attivo dopo il cambio di centralino.

Ciò premesso, si ritiene, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, che l'operatore Vodafone, non avendo dimostrato di aver erogato il servizio, è responsabile dei disservizi dedotti in controversia; ne consegue che deve essere riconosciuto alla società istante un indennizzo proporzionato al disagio subito per il periodo di totale interruzione dell'utenza adibita al servizio di fax.

Per quanto riguarda l'interruzione dei servizi, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si richiama quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, e 12, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, che prevede, "*in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione*", da computarsi in misura del doppio, ossia euro 10,00, in quanto trattasi di utenza "*affari*".

Con riferimento all'arco temporale interessato dal disservizio, s'individua il *dies a quo* nel 7 marzo 2016, detratti i quattro giorni lavorativi previsti per la riparazione del guasto a partire dalla segnalazione ricevuta dall'operatore in data 1° marzo 2016 e il *dies ad quem* nel 6 giugno 2016, data della risoluzione contrattuale, come emerge dalla documentazione in atti.

Pertanto l'indennizzo da riconoscere a parte istante è pari all'importo di euro 920,00 (euro 10,00 *pro die* per 92 giorni d'interruzione totale del servizio sull'utenza n. 0586 638xxx dedicata al fax).

In parziale accoglimento della domanda *sub i*) l'operatore Vodafone dovrà provvedere, altresì, allo storno (o al rimborso in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato in relazione all'utenza n. 0586 638xxx; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito se aperta.

Sulla perdita della numerazione dedicata al servizio fax (utenza n. 0586 638xxx).

L'utente ha lamentato la perdita della numerazione, laddove l'operatore ha, in generale, dedotto la correttezza del proprio operato.

La doglianza *sub v)* non è fondata, in quanto dalle risultanze istruttorie non emerge la perdita della titolarità della numerazione da parte dell'utente che, di fatto, non ha dimostrato di averne richiesto la riassegnazione.

Infine si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 4 novembre 2019;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 16 gennaio 2017 dalla società xxx, nei confronti dell'operatore Vodafone Italia S.p.A., che detto operatore provveda:

1) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) euro 920,00 per l'interruzione del servizio telefonico sull'utenza n. 0586 638xxx;
- b) euro 920,00 per l'erogazione discontinua del servizio fonia e ADSL sulle utenze di cui al codice cliente 5.80xxx;
- c) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno e/o il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato in relazione all'utenza n. 0586 638xxx; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito se aperta.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettera a) e lettera b) e punto 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.



DELIBERAZIONE
n. 96 del 4 novembre 2019

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi